

L.R. 19 dicembre 2016, n. 24: *"Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito"* – Oggetto assembleare n. 3023/2016

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 14 dicembre 2016**

Scheda tecnico-finanziaria integrata

Art. 1

L'articolo illustra l'oggetto e le finalità della legge, con lo scopo di dare attuazione ai principi della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Art. 2

L'articolo definisce l'istituzione del reddito di solidarietà, quale sostegno economico ai nuclei familiari, anche unipersonali, erogato dai Comuni o dalle loro Unioni, nell'ambito di un progetto concordato di attivazione sociale e inserimento lavorativo, in collaborazione con i Centri per l'impiego, nonché con altri soggetti pubblici e privati del territorio, nell'ambito dei limiti di spesa di cui al successivo art. 12.

Si tratta di maggiori spese correnti, la cui copertura è garantita, per gli esercizi 2017 - 2019, attraverso le risorse accantonate nel fondo speciale di cui alla missione 20 Fondo e accantonamenti – programma 3 Altri Fondi (capitolo U86350) e con successiva istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito della missione 12 e programma 4.

Per gli esercizi successivi al 2019, la Regione provvederà al finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio di previsione.

Come previsto dal comma 2, la disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa.

Art. 3

L'articolo individua i beneficiari e i requisiti di accesso al reddito regionale di solidarietà. Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale.

Art. 4

L'articolo determina l'ammontare e la durata del reddito di solidarietà. Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale.

Gli articoli 5, 6 e 7 stabiliscono le modalità di accesso, gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza del reddito di solidarietà. L'accesso al reddito deve essere accompagnato da un progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, concordato e sottoscritto dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, dal referente del Servizio sociale territoriale competente e in caso di inserimento lavorativo dal Centro per l'impiego.

Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale.

Art. 8

L'articolo definisce l'emanazione di un regolamento di attuazione della legge da parte della Giunta regionale, sentita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali di cui alla legge reg. n. 13 del 2015 e previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione assembleare. Il regolamento in

particolare definirà: l'ammontare mensile della misura economica di integrazione al reddito ed i criteri per l'eventuale rideterminazione dell'indennità economica temporanea del RES in relazione alle risorse disponibili; i criteri per l'eventuale rideterminazione del periodo di godimento della misura economica; eventuali altri obblighi dei beneficiari; le modalità di erogazione; le dichiarazioni da allegare; le modalità di coordinamento con le misure nazionali di sostegno al reddito; le modalità di verifica degli obblighi assunti; le modalità di rideterminazione eventuale dell'ammontare; eventuali ipotesi di sospensione; le modalità di presa in carico integrata ed i contenuti del progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo; le cause di decadenza dal beneficio e relative procedure di esclusione.

Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale.

Art.9

L'articolo stabilisce la governance della programmazione e della gestione delle attività di erogazione del reddito di solidarietà attraverso la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, in composizione allargata agli Assessori competenti in materia di scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale.

Art. 10

L'articolo contiene le procedure di monitoraggio e la clausola valutativa sull'attuazione della legge.

Art. 11

L'articolo abroga il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2.

Art.12

Norma finanziaria

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL
PROGETTO DI LEGGE**

ONERI PREVISTI	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Nuove o maggiori spese correnti (art./artt.)	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Nuove o maggiori spese d'investimento (art./artt.)			
Minori entrate (art./artt.)			
<i>Totale oneri da coprire</i>	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
<i>Totale mezzi di copertura</i>	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00

Modalità di copertura negli anni successivi all'esercizio in corso:

Per gli esercizi successivi al 2019, la Regione provvederà al finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio di previsione.